

Allegato "B" al n. 84453/26023 di rep.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"UNISVET - Unione Italiana Società Veterinarie"

Articolo 1

E' costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata: "UNISVET - Unione Italiana Società Veterinarie", con sede in Milano.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire con propria delibera sedi secondarie, uffici.

Articolo 2

L'associazione, non avente scopo di lucro, intende perseguire fini di educazione permanente dei propri membri (medici veterinari) e la loro qualificazione professionale; tale obiettivo è da conseguirsi tramite l'utilizzo di tutti i canali informativi disponibili (quali ad esempio pubblicazioni scientifiche, partecipazione a congressi e corsi di specializzazione, elaborazione di casistica clinica ed altro) e le acquisizioni derivanti da tali fonti vengono messe a disposizione dei soci interessati, considerando il diffondersi e il confronto delle opinioni e delle idee come indispensabile strumento di crescita per l'intera categoria.

Nel perseguire gli scopi sopra citati, l'associazione in particolare potrà svolgere:

- attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM (Educazione Continua in Medicina);
- attività di collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, nonché con altre società e organismi scientifici;
- attività di elaborazione di linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione Italiana Società Mediche (F.I.S.M.);
- attività di promozione di corsi cosiddetti "trials di studio" e di ricerche scientifiche finalizzate.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere attività a finalità sindacali e l'esercizio di attività imprenditoriali o di partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per l'attività di formazione continua, ed in generale attività diverse da quelle menzionate nel presente atto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione deve dotarsi di un sito web attraverso cui pubblicizzare:

- l'attività scientifica
- il bilancio preventivo
- il bilancio consuntivo
- gli eventuali incarichi retribuiti

Articolo 3

Sono soci dell'associazione tutti coloro che (sia persone fisiche che liberi professionisti, associazioni, Enti e cooperative, senza limitazioni di carattere personale, di nazionalità e in relazione ai luoghi di lavoro) nel compilare la domanda di iscrizione dichiarino di essere in possesso di una Laurea in un corso attivato dalle Facoltà di Medicina Veterinaria o lauree in professioni sanitarie (dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) o altresì dichiarino di essere iscritti a tali facoltà, operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, condividendone principi ispiratori e modalità operative, nonché appartenenti alla categoria professionale dei medici veterinari che l'associazione rappresenta, i quali richiedano di essere ammessi e che, accettati con delibera del Consiglio Direttivo abbiano versato le quote associative stabilite dal Consiglio stesso, e richiedano di collaborare, a titolo gratuito, nelle forme adeguate alla loro situazione all'attività dell'associazione.

Possono diventare associati tutte le persone fisiche che non siano portatrici di interessi contrastanti con l'oggetto, gli scopi e le finalità dell'Associazione, che non facciano parte di associazioni, movimenti e/o enti con finalità in contrasto con quelle proprie dell'Associazione, e in particolare non si trovino in conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il Consiglio Direttivo deve motivare il rigetto delle domande di ammissione.

Tutte le prestazioni dei soci sono gratuite, e questi avranno pertanto diritto unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il socio si impegna a collaborare, nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo, all'attività dell'associazione.

Articolo 4

La qualità di socio è persa per recesso, decadenza o esclusione. Il recesso non dà diritto al rimborso delle quote associative o delle erogazioni già versate. La decadenza avviene per morte o perdita della capacità di intendere o di volere, per interdizione o inabilitazione o per radiazione dall'Albo Professionale dei Medici Veterinari. L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'associazione,

ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie, ai regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. La qualità di socio è intrasmissibile.

Articolo 5

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- i Rappresentanti Regionali;
- il Comitato scientifico;
- Il Revisore dei conti.

Tutte le cariche associative sono comunque gratuite essendo fatti salvi i soli rimborsi delle spese effettivamente sostenute per il loro svolgimento.

I legali rappresentanti non devono aver subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

Il Comitato scientifico è l'organo garante per la qualità scientifica degli eventi formativi di UNISVET ed è composto da professionisti dalla comprovata competenza.

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile da tre a sette membri, secondo quanto previsto dall'Assemblea di nomina; dopo il primo Consiglio nominato nell'atto costitutivo, i successivi verranno nominati dall'Assemblea dei soci, mediante elezione a scrutinio segreto. Esso dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione della associazione, che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ed in particolare:

- ammette i nuovi soci, previa verifica di eventuali situazioni di conflitto di interesse tra i richiedenti e l'Associazione, fissa la quota associativa, delibera le esclusioni;
- organizza e pianifica l'attività sociale, decide i criteri di utilizzo dei fondi e le iniziative da promuovere;

- deve provvedere, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, alla stesura del bilancio - dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti - da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e alla stesura del bilancio preventivo;

- deve provvedere alla predisposizione di sistemi di verifica del tipo e della qualità sulle attività svolte dall'associazione.

- nomina il Comitato scientifico e il Coordinatore scientifico che restano in carica per quattro anni.

Il Comitato scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e la produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale

In caso di dimissioni di uno o più membri il Consiglio direttivo nomina gli eventuali sostituti, su proposta del Coordinatore, i quali resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Comitato stesso.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta, da recapitarsi mediante lettera semplice, fax, posta elettronica dotata di ricevuta di ritorno, o telegramma almeno 5 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato anche telefonicamente, via sms e e-mail semplice con un preavviso di 48 ore. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente o di chi presiede il Consiglio.

Articolo 7

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, ovvero quando il Consiglio Direttivo o quando almeno un numero pari a un decimo dei soci lo richiede. Approva il bilancio dell'esercizio ed il bilancio preventivo, nomina il Consiglio Direttivo, nomina il Revisore dei conti, fissa le linee generali dell'attività sociale, delibera sull'approvazione degli eventuali Regolamenti, delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo, e sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Viene convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo, mediante avviso o per telefax, e-mail, spedito al domicilio degli aventi diritto risultante dai libri sociali e concomitante affissione dell'avviso nei locali della sede almeno quindici giorni prima della data fissata. Può essere convocata ovunque in Italia.

Delibera in prima convocazione a maggioranza di voti con la presenza di almeno la maggioranza dei soci iscritti a libro soci, in seconda convocazione a maggioranza dei presenti qualunque sia il loro numero.

Per le modifiche statutarie la delibera deve raccogliere il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti purché rappresentanti almeno tre quarti degli iscritti al libro soci, in prima convocazione, e a maggioranza dei presenti qualunque sia il loro numero, in seconda convocazione.

Fa eccezione la delibera di scioglimento dell'associazione per la quale è comunque richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti al libro soci.

Le delibere dell'Assemblea avvengono, per l'elezione democratica degli Organi, con votazione a scrutinio segreto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci mediante delega scritta.

Ogni socio non potrà rappresentare più di dieci altri soci.

I bilanci e rendiconti consuntivi e preventivi e le delibere assembleari, una volta approvati, devono rimanere esposti nella sede sociale nei successivi quindici giorni.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo, con elezione a scrutinio segreto, elegge al suo interno un Presidente, al quale spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Potrà inoltre eleggere un Vicepresidente che faccia le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, attribuendogli i poteri che riterrà opportuni.

Potrà delegare parte delle proprie competenze a singoli consiglieri; potrà compilare regolamenti globali o di settore che, sottoposti a preventiva approvazione dell'Assemblea, ogni associato sarà tenuto ad osservare.

Qualora un membro del Consiglio presenti le dimissioni, il Consiglio può cooptare il sostituto, che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri, i restanti devono immediatamente convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 9

I Rappresentanti Regionali sono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio Direttivo. Essi sono scelti tra i soci e garantiscono la rappresentatività dell'associazione nell'ambito regionale. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Articolo 10

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea e dura in carica quattro anni; la sua funzione è quella di controllare la correttezza della gestione finanziaria e contabile e riferire sulla stessa a scadenza annuale, mediante predisposizione di apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

Articolo 11

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività associativa, nonché per il finanziamento delle attività ECM (Educazione Continua in Medicina), sono preminentemente tratte:

- dalle quote associative;
- da contributi, sovvenzioni e liberalità di ogni genere, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
- dagli eventuali proventi delle attività commerciali marginali esercitate nell'ambito delle finalità associative;
- da ogni altro tipo di entrata compatibile (anche per destinazione) con le finalità dell'associazione e comunque in osservanza delle disposizioni di legge.

Sono espressamente da escludersi i finanziamenti che configurino conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti da soggetti collegati.

L'associazione potrà anche acquistare beni mobili o immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Articolo 12

Gli esercizi sociali chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 13

Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato prima del termine in caso di impossibilità di continuazione dell'attività sociale, e dovrà essere deliberato da almeno tre quarti dei soci iscritti. Lo scioglimento comporterà da parte dell'Assemblea la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione della destinazione del patrimonio sociale residuo ad altri enti aventi finalità analoghe o ad ONLUS con fini sociali o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di

cui all'art. 3 comma 190 legge 23,12,96 n. 662 e successive future modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento alla normativa statale e regionale.

Articolo 15

Tutte le controversie che possano insorgere tra i soci o tra questi e l'associazione, relative al presente statuto, dovranno venire risolte con giudizio arbitrale e quindi sottoposte ad un Arbitro Unico nominato dalle parti in contesa di comune accordo e, in difetto, da un collegio composto da tre arbitri da nominarsi i primi due dalle parti in contesa e il terzo in accordo dai primi due o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Allo stesso Presidente sarà demandata la nomina dell'Arbitro da designarsi da un Socio, quando questo, invitato a provvedervi con lettera raccomandata a.r., non proceda alla designazione entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito. Qualora le parti in contesa fossero più di due e mancasse l'unanimità dei consensi per la nomina dell'Arbitro Unico, tutti e tre i membri del Collegio Arbitrale saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente. L'arbitro emetterà giudizio a norma di legge ma equitativamente, senza osservanza di formalità di procedura ma nell'inderogabile rispetto dei principi di tutela degli eguali diritti di difesa delle parti; il lodo sarà inappellabile.

Articolo 16

L'associazione è sottoposta al controllo e alla vigilanza delle autorità competenti come per legge.

In originale firmato:

Pierpaolo Montagna

Giuseppe Calafiori notaio (L.S.)